

Impugnabilità del parere del comitato dei creditori e requisiti per la delega delle funzioni

Tribunale di Monza, 10 dicembre 2015. Giudice Crivelli.

Fallimento - Reclamo ex articolo 36 l.f. avverso gli atti del comitato dei creditori e del curatore - Efficacia provvedimento - Necessità - Autonoma impugnabilità del parere - Esclusione

Il reclamo ex art. 36 legge fall. avverso gli atti del comitato dei creditori e del curatore è limitato alle ipotesi in cui gli stessi rivestano efficacia esterna ed abbiano natura provvedimento o decisoria e, come tali, siano idonei ad incidere sulle posizioni dei soggetti interessati; nella diversa ipotesi in cui l'atto sia costituito da un parere reso in vista di un atto di competenza di altro organo, quale ad es. il giudice delegato, il parere non è autonomamente reclamabile.

Fallimento - Reclamo ex articolo 36 l.f. avverso gli atti del comitato dei creditori e del curatore - Impugnazione del parere - Esclusione - Impugnazione del parere unitamente all'impugnazione del provvedimento decisivo cui è finalizzato - Necessità

Il parere, sia pure nell'ipotesi in cui sia previsto come obbligatorio o addirittura come vincolante, costituendo il tipico atto consultivo, non può essere impugnato autonomamente, ma unitamente e strumentalmente all'impugnazione del provvedimento decisivo cui è finalizzato, e solo ove recepito ob relationem da quest'ultimo, ovvero abbia comunque determinato il contenuto dell'atto medesimo.

Fallimento - Reclamo ex articolo 36 l.f. avverso gli atti del comitato dei creditori e del curatore - Irregolarità formali attinenti alla formazione del parere del comitato dei creditori - Rilievo d'ufficio

Il giudice, investito della decisione in ordine all'ammissibilità dell'istanza di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 125 legge fall., può e deve rilevare eventuali irregolarità formali attinenti alla formazione del parere.

Comitato dei creditori - Conflitto di interesse - Natura

il conflitto d'interesse di un membro del comitato dei creditori deve essere identificato nell'interesse esterno riconducibile allo stesso, in guisa che egli non possa perseguire l'interesse comune nello specifico affare devoluto alla competenza dell'organo di cui fa parte senza sacrificare il proprio tornaconto.

Comitato dei creditori - Delega delle proprie funzioni - Conferimento del mandato alle liti - Esclusione

L'elezione di domicilio ed il conferimento del mandato alle liti senza ulteriore specificazione non vale di per sé a porre in essere la delega del componente del comitato dei creditori all'espletamento delle proprie funzioni.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Letto il reclamo presentato da F. T. C. s.r.l. avverso i pareri resi dal curatore e dal comitato dei creditori ai sensi dell'art.125 l.f.;
vista contemporaneamente la domanda di concordato fallimentare presentata dalla stessa F. T. C. s.r.l.;
ritenuto che il reclamo ex art.36 l.f. avverso gli atti del comitato dei creditori e del curatore sia limitato alle ipotesi in cui gli stessi rivestano efficacia esterna e cioè abbiano natura provvedimento ovvero decisoria, siano cioè direttamente idonei a incidere sulle posizioni dei soggetti interessati (fallito creditori terzi, quali i proponenti un concordato);
ritenuto che viceversa nella diversa ipotesi in cui l'atto sia costituito da un mero parere reso in vista di un ulteriore atto a rilevanza esterna di competenza di altro organo, ad es. del giudice delegato, come nella specie, esso abbia una rilevanza di atto interno e pertanto non sia autonomamente reclamabile;
ritenuto che tanto risulta confermato anche dall'esegesi dell'art.36 l.f., laddove tale disposizione fa riferimento alla reclamabilità di "atti di amministrazione, autorizzazioni o dinieghi" e "relativi comportamenti omissivi", con esclusione quindi degli atti negoziali e di quelli consultivi;
ritenuto pertanto che il parere, sia pure nell'ipotesi in cui sia previsto come obbligatorio o addirittura come vincolante, costituendo il tipico atto consultivo, possa essere impugnato non autonomamente ma unitamente e strumentalmente all'impugnazione del provvedimento decisivo, e solo ove recepito ob relationem da quest'ultimo, ovvero abbia comunque determinato il contenuto dell'atto medesimo;
rilevato che nella specie il provvedimento strumentalmente al quale sono previsti gli impugnati pareri, cioè quello di ammissibilità della proposta e contestuale ordine di comunicazione della stessa ai creditori con assegnazione del termine di cui al comma secondo dell'art.125 l. cit., non è ancora stato emesso e pertanto il reclamo risulta inammissibile;
rilevato peraltro che il giudice, investito della decisione in ordine all'ammissibilità dell'istanza di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 125 l.f. , ben possa e debba rilevare eventuali irregolarità formali attinenti

alla formazione del parere, e che nella specie sotto tale profilo il “reclamo” proposto denuncia aspetti rilevabili d’ufficio che il giudice delegato ritiene di esaminare prima di passare alla decisione sull’ammissibilità alla luce dei ridetti pareri;
rilevato in particolare che viene denunciata una situazione di irregolare costituzione del comitato dei creditori in violazione pertanto dei criteri sanciti dall’art.40 l.f.;
ritenuto sotto tal profilo che siano ampiamente decorsi i termini per reclamare il provvedimento del g.d. con cui il comitato dei creditori è stato nominato;
rilevato poi che viene denunciata una situazione di conflitto d’interessi in capo a due dei membri del comitato, in un caso ritenendo il particolare livore del membro in questione e nell’altro in quanto altro membro del comitato abiterebbe un immobile di compendio del fallimento senza corrispondere alcun canone;
ritenuto che il conflitto d’interesse di un membro del comitato dei creditori debba essere identificato nell’interesse esterno riconducibile allo stesso, in guisa che egli non possa perseguire l’interesse comune nello specifico affare devoluto alla competenza dell’organo fallimentare cui è deputato senza sacrificare il proprio tornaconto;
ritenuto che, avuto riguardo all’istanza oggetto del parere, non si evidenzia alcuna situazione come sopra descritta, per cui deve escludersi sulla base degli elementi in possesso del giudicante, una situazione di conflitto d’interessi;
ritenuto invece che effettivamente non risulta correttamente espressa la volontà del comitato laddove in luogo del membro Cosimo V., si è espresso l’avv. Giuseppe Stancanelli, il quale non risulta essere stato delegato dal creditore ai sensi e nelle forme di cui all’art.40, 6° co., l.f., all’uopo non avendo rilievo l’elezione di domicilio citata dal curatore e il conferimento del mandato alle liti, fonte di poteri rappresentativi che non si estendono alle funzioni conferite al creditore quale membro di un organo della procedura;
ritenuto quindi che costituendo il comitato dei creditori un organo collegiale il quale deve esprimere il proprio parere con il contributo di tutti i suoi membri, almeno quante volte come nella specie si è scelta (ed opportunamente attesa la delicatezza dell’argomento da trattare) la convocazione dello stesso, e mancando la prova che l’avv. S. abbia agito per delega del V.

Dichiara

l’inammissibilità del reclamo avverso i pareri resi dal comitato dei creditori e dal curatore;

Dispone

Il rinnovo del parere del comitato dei creditori nella sua corretta composizione, di cui dispone la convocazione a cura del suo presidente ai sensi dell’art.25 l.f., riservandosi all’esito di deliberare sull’ammissibilità dell’istanza di concordato fallimentare ai sensi dell’art.125 l.f.

Monza, 10 dicembre 2015

Il Giudice delegato

Alberto Crivelli